

REP. N. del

All. A) alla deliberazione
G.C. n. del 00/00/0000

Esente da bollo ai
sensi del DPR
642/72- all. b), art.
27 bis bollo ai
sensi del DPR

COMUNE DI VITTUONE
(Città Metropolitana di Milano)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITTUONE E L'ASSOCIAZIONE

_____ PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA
DELL'IIS E. ALESSANDRINI DI VITTUONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di _____ in Vittuone nella Sede Comunale

Tra

Il Comune di Vittuone – P.IVA n. 00994350155 - per brevità denominato “Comune” rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Anna Rosina, nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in forza da Decreto Sindacale n. 14 del 30/12/2024, domiciliata per la carica in Piazza Italia n. 5 Vittuone,

e

L'Associazione _____ con sede in _____
P.I./C.F. _____, per brevità denominata “Associazione”, rappresentata da _____ in qualità di delegato;

di seguito congiuntamente denominati anche “Parti”

Premesso

- che con accordo di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Vittuone e la Città Metropolitana di Milano in data xx/xx/xx è stata rinnovata la concessione al Comune dell'uso della palestra IIS “E. Alessandrini” di Vittuone (di proprietà di Città Metropolitana) in orario extrascolastico a fronte di impegni tra le predette parti avente scadenza il 30/06/2027;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. xx in data xx/xx/xx, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la bozza della presente convenzione;

- che la legge regionale 14 dicembre 2006 n.27 “*Disciplina delle modalità della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali*”, all’art. 4 “*Utilizzazione di impianti sportivi*

scolastici” prevede la possibilità per gli Enti Territoriali di stipulare, con società e associazioni sportive dilettantistiche, convenzioni per l’utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici;

Visto l’Avviso Pubblico pubblicato sul sito del Comune di Vittuone in data xx/xx/xx, inteso a verificare l’interesse a fruire e gestire la palestra dell’IIS “E. Alessandrini in orario extrascolastico sino al 30/06/2027;

Dato atto che l’Associazione

Tutto ciò premesso e considerato, tra il Comune di Vittuone e l’Associazione _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante del presente atto;

Art. 2 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina l’utilizzo della Palestra presso l’Istituto IIS ALESSANDRINI di Vittuone di proprietà di Città Metropolitana di Milano, come meglio specificato in premessa, e come da planimetria allegata (ALL. B);

Art. 3 – DURATA

L’accordo stipulato con la presente scrittura privata ha validità fino al 30.06.2027 con eventuale possibilità di proroga per un ulteriore anno.

Eventuali modifiche, integrazioni e proroghe avranno efficacia e potranno esser concordate solo in forma scritta.

È facoltà del Comune di revocare la convenzione in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi, per ragioni di pubblico interesse o per gravi o provate inadempienze contrattuali.

Art. 4 - TEMPI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

a) La struttura è disponibile per un monte ore previsto complessivo di circa 1000 ore per ogni stagione sportiva con previsione di interruzioni nel periodo natalizio in base ad un calendario sportivo annuale.

b) Il Comune ha la facoltà di riservare a sé orari di utilizzo della palestra per lo svolgimento di attività direttamente organizzate o in accordo con il Dirigente Scolastico (di norma, prima dell’utilizzo nell’anno scolastico) se in orario extra-scolastico.

c) Il Dirigente scolastico ha la facoltà di utilizzare la palestra anche in orario extrascolastico, previo accordo con l’associazione;

d) Le ore richieste di cui ai punti b) e c) del presente articolo, non saranno addebitate all’Associazione anche qualora rientrassero negli orari richiesti dalla stessa.

Art. - 5 SPESE DI GESTIONE - IMPEGNI ECONOMICI

L’Associazione si impegna a comunicare un calendario-ore di utilizzo entro il 10 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

L’associazione si farà carico del costo orario d fruizione in base alle tariffe stabilite da Città Metropolitana, per un importo stimato pari a 38.000 euro per ciascuna stagione sportiva di utilizzo,

fatti salvi ulteriori conguagli a saldo o rimborso, comunicati da Città Metropolitana in base alle ore effettivamente fruite ed alle tariffe applicabili.

La somma dovuta dall'Associazione sarà introitata come segue:

I rata = € 19.000,00 alla stipula della presente

II rata = € 19.000 entro il 30/06/2026

III rata = € 19.000 entro il 30/11/2026

IV rata = € 19.000 entro il 30/05/2027

Art. 6 MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

- a) viene consentita esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività sportive compatibili con la struttura e gli impianti della palestra, esercitabili in orario extrascolastico, e comprende la gestione degli immobili, degli spogliatoi, dei servizi igienici e di ogni attrezzatura in esso presenti.
- b) La struttura viene concessa in gestione compatibilmente con le esigenze e gli orari dell'attività didattica e delle attività sportive con riferimento alla convenzione in essere tra Comune di Vittuone e Città Metropolitana di Milano.
- c) L'Associazione non è comunque ritenuta responsabile dei danni arrecati a terzi o alle strutture della palestra negli orari in cui è riservata all'Istituto scolastico, e non ne ha la disponibilità.
- d) Ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di prevenzione infortuni, si impegna a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva degli impianti, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento. Inoltre, l'Associazione avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri addetti tutte le disposizioni prescritte da leggi o regolamenti in vigore o che saranno emanate durante il corso della convenzione.
- e) Per la corretta gestione e la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, precisandosi che il Comune di Vittuone si ritiene estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro. Del pari, il Comune intende rimanere indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per molestie o proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dalla inosservanza da parte del gestore e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.
- f) L'Associazione è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.
- g) Il Comune si riserva l'accesso incondizionato e gratuito alla palestra e l'Associazione si impegna a:
 - a far calzare ai frequentatori calzature con suole di gomma da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
 - a non consentire di fumare all'interno dei locali.

Gli orari di accesso ai servizi compresi nella presente convenzione dovranno tener conto sia dell'uso scolastico che sportivo extrascolastico.

- h) Per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune e dell'IIS Alessandrini, allo scadere della convenzione tutto dovrà essere riconsegnato al Comune e alla Città Metropolitana di Milano in perfetta efficienza, salvo il deterioramento normale per l'uso, con facoltà del Comune di Vittuone di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza del gestore, compresi i danni provocati dagli utenti.

- i) Parimenti, il materiale mobile di proprietà dell'Associazione presente in palestra dovrà essere riconsegnato all'Associazione in perfetta efficienza salvo il normale deterioramento, ogni qualvolta verrà utilizzato secondo le previsioni dei commi c) e d) dell'art. 4.
- j) L'Associazione ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. Si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi derivante da mancato adempimento degli obblighi contrattuali, da trascuratezza o da colpa nell'adempimento dei medesimi.

Art. 7 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, come da accordo stipulato tra Città Metropolitana e Comune di Vittuone, sono a carico del proprietario della struttura, ovvero di Città Metropolitana, ad eccezione della pulizia quotidiana ordinaria della struttura (in caso di utilizzo) in carico all'Associazione e la manutenzione ordinaria del DAE (Defibrillatore Semiautomatico) posizionato in palestra, di proprietà dell'Associazione stessa.

Potranno essere eseguite opere di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte dell'Associazione solo previa autorizzazione da parte di Città Metropolitana, informando il Comune.

Il Comune si impegna, in caso di emergenza, a contattare Città Metropolitana per la risoluzione dei problemi che rivestono carattere d'urgenza, a titolo esemplificativo: guasto all'impianto elettrico, infiltrazioni di pioggia, mancato funzionamento del riscaldamento e/o acqua calda, etc., ovvero problemi che non consentano il regolare utilizzo della struttura.

Art. 8 – DESIGNAZIONE DI PERSONA RESPONSABILE

L'Associazione è tenuta a comunicare il nominativo di un Responsabile a cui siano affidati i compiti di custodia e tutela dell'impianto, al quale verranno consegnate le chiavi di accesso alla palestra, da restituire al termine dell'accordo.

Art. 9 – INTROITI

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe da parte dei richiedenti la palestra spetteranno all'Associazione, la quale applicherà le tariffe annuali previste dall'Amministrazione Comunale, con propri atti deliberativi per la determinazione delle tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale;

Art. 10 – SPAZI PUBBLICITARI

All'interno della palestra il gestore è autorizzato all'effettuazione di pubblicità commerciale visiva nel rispetto delle norme vigenti, predisponendo gli adeguati spazi.

1. La pubblicità deve essere rispettosa del decoro dell'impianto e deve tener conto della tipologia di pubblico e utenza delle strutture.

2 - La pubblicità negli impianti sportivi è esente dall'imposta di affissione.

Le A.S.D. godono di una specifica esenzione che riguarda l'imposta per la cartellonistica pubblicitaria all'interno di impianti sportivi non visibile dall'esterno. Alla luce della previsione normativa che ha istituito l'agevolazione, infatti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche non devono adempiere al versamento della normale imposta sulla pubblicità per l'affissione di cartelloni o altri supporti pubblicitari, se collocati all'interno di palestre, piscine o campi sportivi con capienza certificata non superiore ai 3.000 spettatori.

Art. 11 – ASSICURAZIONE

L'Associazione dovrà provvedere ad attivare una polizza con massimale 1.500.000,00. = per RC e danni verso terzi (compreso il Comune di Vittuone), con massimale minimo di € 1.500.000,00. = per danni a cose ed a persone per sinistro, annualmente rinnovate;

Art. 12 – CONSEGNA

L'inizio dell'attività avverrà previa comunicazione all'IIS Alessandrini della sottoscrizione della presente, per opportuna presa d'atto da parte del Dirigente scolastico.

Art. 13 – CONTROLLI

Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio di quanto stabilito nella presente scrittura privata in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende principalmente perseguire per la più ampia divulgazione della pratica sportiva.

Pertanto, la vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni, anche giornaliere, di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà inderogabile ed insindacabile del Comune di Vittuone, addivenire ad una risoluzione del contratto in qualsiasi momento, secondo le modalità specificate al successivo articolo 18, qualora l'Associazione si rendesse inadempiente agli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione, o in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

È espressamente vietata la cessione in tutto o in parte della gestione affidata, degli impianti e delle attrezzature. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della concessionaria senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso il gestore medesimo.

Art. 16 – ABBANDONO O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La gestione oggetto della presente convenzione non può essere abbandonata o sospesa, per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo causa di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà surrogarsi all'Associazione per l'esecuzione d'ufficio.

L'impianto viene consegnato agibile da parte degli utenti.

Art. 17 – RICONSEGNA

In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere della convenzione tutto dovrà essere riconsegnato, in perfetta efficienza, salvo il deterioramento normale per l'uso, mentre gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza, dovranno essere senz'altro reintegrati dal gestore.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA'

Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione. Nel caso di inadempienze, di cui agli articoli precedenti, siano per numero, frequenza e gravità, tali da

rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, il Comune potrà deliberare la risoluzione del contratto dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali risarcimenti di danni. Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell'Associazione. È altresì prevista la risoluzione contrattuale di comune accordo fra le parti.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ne richiede la stessa.

Ai fini dell'imposta di bollo, invece, si richiama la disposizione di cui all'art.27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 – Disciplina dell'Imposta di bollo.

Vittuone, lì

Per il Comune di Vittuone
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Anna Rosina

Per l'Associazione
